

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

COPIA

N. 51 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione sullo stato di attuazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.-**


L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore 18:30 nella residenza municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.-

Eseguito l'appello risultano:

PIUBELLO GIOVANNA	P
NOGARA ANDREA	P
BONAMINI MICHELA	A
PIUBELLO SALLY	P
MARTELLETTI ENRICO	P
FERRO TOMMASO	A
MARCHESINI DONATELLA	P
VERZINI ANDREA	P
MARCHI ANDREA	P
CERVATO ILARIA	A
CALIARO MONICA	P
CUCCHETTO FRANCO	P
ZAMBALDO ANTONIO	P

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CONFORTO ELISA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-


La sig.ra PIUBELLO GIOVANNA, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.-



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to GIOVANNA PIUBELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ELISA CONFORTO



Oggetto: *PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione sullo stato di attuazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.-*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*;


Evidenziato che il medesimo comma prevede che, qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso TUSP al comma 2, ovvero fattispecie che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

Preso atto che, pertanto, in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20 prevede, al comma 2, la dismissione nei seguenti casi:

- partecipazioni che non rientrino in alcuna categoria di cui all'art. 4;
- società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a € 500.000,00.= fino al 2019, € 1.000.000,00.= dal 2020; nello specifico, limiti ed anni di riferimento sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015/2017) e 2019 (triennio 2016/2018) il fatturato medio di almeno € 500.000,00.= annui;
 - per i provvedimenti di ricognizione a partire dal 2020 (triennio 2017/2019) come previsto dagli artt. 20, comma 2 lettera d) e 26, comma 12 quinquies del TUSP, fatturato medio di almeno € 1.000.000,00.= annui;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l'art. 26 (comma 12 quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017/2021);
- infine, partecipazioni che non soddisfino i "requisiti" di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP;

Ricordato ancora che l'art. 20, comma 7, del TUSP prevede come *"La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9"*;

Dato atto che i Consorzi di Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono invece oggetto di razionalizzazione le partecipazioni de-



gli Enti comunali in detti Consorzi;

Rilevato, inoltre, che:

- con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2021, gli adempimenti a carico dell'Amministrazione previsti dal citato art. 20 del TUSP si integreranno con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro, dati che verranno acquisiti attraverso l'apposito applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, unitamente al presente provvedimento;
- l'art. 20, comma 4, del TUSP prescrive, altresì, che entro il 31 dicembre di ogni anno sia approvata una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel Piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, nello specifico lo stato di attuazione delle misure disposte;

Ricordato quindi che:

- l'art. 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29/09/2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32;
- per Regioni e Province autonome, Enti locali, Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università, Istituti di istruzione universitaria e Autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (art. 1, comma 612 della legge n. 190/2014);

Evidenziato che, al 31/12/2021, il Comune di Colognola ai Colli risultava titolare delle seguenti **partecipazioni societarie dirette**:

SOCIETA'	QUOTA DI POS- SESSO
Uniservizi S.p.A.	1,109%
Uni.Co.G.E. S.r.l.	12,07%
Acque Veronesi s.c. a r.l.	0,99%
Banca Popolare Etica S.C.p.A.	0,0007%

nonché delle seguenti **partecipazioni societarie indirette**:

SOCIETA'	QUOTA DI POS- SESSO
Viveracqua S.c.ar.l.	0,173%


Rilevato che a seguito del provvedimento di ricognizione straordinaria adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2017 era stata disposta l'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- partecipazione detenuta nella società Uni.Co.G.E. s.r.l.;
- partecipazione detenuta nella società Banca Popolare Etica S.C.p.A.;

Preso atto che con il Piano di razionalizzazione 2018 (partecipazioni detenute dal Comune di Colognola ai Colli al 31/12/2017), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018:

- per quanto attiene alla partecipazione detenuta in Banca Popolare Etica S.C.p.A., si era disposto il mantenimento a seguito della modifica operata dalla legge n. 205/2017, che con l'art. 1, comma 891, ha modificato l'art. 4 del TUSP introducendo il comma 9 ter, il quale consente il mantenimento di quote non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile;
- per quanto attiene alla società Uni.Co.G.E. s.r.l., si dava atto che il processo di razionalizzazione non era stato concluso entro il 30/09/2018;

Visti il piano di razionalizzazione ordinario ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. delle partecipazioni detenute dal Comune di Colognola ai Colli al 31/12/2018, adottato con delibera di



Consiglio Comunale n. 32 del 23/12/2019, il piano di razionalizzazione ordinario ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. delle partecipazioni detenute dal Comune di Colognola ai Colli al 31/12/2019, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2020, il piano di razionalizzazione ordinario ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. delle partecipazioni detenute dal Comune di Colognola ai Colli al 31/12/2020, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2021, con i quali era stata disposta, ai sensi dell'art. 24, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 175/2016, introdotto con l'art. 1, comma 723, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nonché dell'art. 24, comma 5 ter, introdotto dall'art. 16, comma 3 bis, del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 23/07/2021, la sospensione del processo di razionalizzazione della partecipazione societaria in Uni.Co.G.E. Srl, atteso che la predetta società nel triennio 2013/2015 e 2017/2019 ha prodotto un risultato medio in utile;


Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2022 avente ad oggetto "PARTECIPATE: revoca parziale, ai sensi dell'art. 21 quinquies, della legge n. 241/1990 e s.m.i., della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2021 avente ad oggetto "PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione sullo stato di attuazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.", con la quale è stata disposta:

- la revoca parziale della delibera di Consiglio Comunale n. 49/2021 limitatamente alla parte in cui ha disposto la sospensione della cessione della quota di partecipazione societaria detenuta dal Comune di Colognola ai Colli nella società Uni.Co.G.E. s.r.l., disponendone, invece, il mantenimento;
- di non vendere la quota societaria, pari al 12,07% del capitale sociale, detenuta dal Comune di Colognola ai Colli in Uni.Co.G.E. s.r.l. e di mantenere la predetta partecipazione societaria;
- di modificare gli allegati sub A) e sub C) della suddetta deliberazione consiliare n. 49/2021, laddove era prevista la sospensione anziché il mantenimento, come da allegato sub A) e sub B);
- di confermare, per la parte rimanente, la delibera di Consiglio comunale n. 49/2021, con riguardo alle partecipazioni societarie detenute in via diretta e indiretta dal Comune di Colognola ai Colli e precisamente:

- Uniservizi spa (partecipata in via diretta);
- Acque Veronesi Scarl (partecipata in via diretta);
- Banca Popolare Etica (partecipata in via diretta);
- Viveracqua Scarl (partecipata in via indiretta, attraverso Acque Veronesi Scarl);

Richiamate, altresì, le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria in U.NI.Co.G.E. srl contenute nella predetta delibera di consiglio comunale n. 21/2022 e precisamente:

"la partecipazione societaria risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni Soci e ciò non solamente per ragioni strettamente economiche – basti pensare al fatto che Uni.Co.G.E. s.r.l. ha ampiamente remunerato la partecipazione societaria, sia acquistando dai singoli Comuni Soci tutti i contratti con gli utenti conferiti nella fase iniziale della vita societaria, sia distribuendo ogni anno significativi utili ai soci (con riferimento all'esercizio 2021 sono stati redistribuiti utili pari ad euro 54.327,31) – ma soprattutto in ragione della modalità con cui Uni.Co.G.E. s.r.l. ha gestito e continua a gestire i servizi, ponendosi come obiettivo primario l'ampliamento dei servizi stessi nell'interesse della collettività, con modalità tali da differenziarsi nettamente dalle altre società private di capitali. Inoltre, la quasi totalità degli sportelli della Società sono collocati all'interno delle sedi municipali o, comunque, di locali messi a disposizione da parte dei Comuni (con ulteriore remunerazione a favore dei Comuni stessi). A fronte di un trend di mercato che ha privilegiato per anni la riduzione degli sportelli fisici sul territorio – per evidenti ragioni di risparmio - Uni.Co.G.E. s.r.l. ha mantenuto sei sportelli sui territori di Lonigo, San Bonifacio, Cologna Veneta,



Colognola ai Colli, Soave e Zimella, consentendo così all'utenza – soprattutto a quella avente un'età più avanzata – di avere un rapporto diretto e personale e trasferendo in maniera semplice e facilmente comprensibile le informazioni, nonché fornendo consulenza gratuita in ordine a tutte le varie esigenze (apertura utenze, auto-letture, pagamenti, cambi dei piani tariffari, chiusure utenze, etc.). Il Piano di Sviluppo Commerciale elaborato dall'Organo Amministrativo prevede un ampliamento degli sportelli sul territorio e l'adozione di misure agevolate per le utenze in difficoltà. La società ha da sempre investito in spese di pubblicità a sostegno di iniziative in ambito sociale, culturale e ludico segnalate dai Comuni Soci. Sempre nella logica della promozione della tutela dell'ambiente e della riduzione dell'inquinamento, la società ha proposto ai propri clienti – con buon riscontro da parte dell'utenza – la vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, la società produce energia da fonti rinnovabili, così come previsto dall'art. 4, comma 7, del TUSP, con impianti che sono stati realizzati su alcuni immobili di proprietà dei Comuni Soci”;

Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25/07/2022 avente ad oggetto “AMMINISTRAZIONE: UNI.CO.G.E. SRL. Approvazione Patto di Sindacato”;

Preso atto, quindi, del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Colognola ai Colli al 31/12/2021, allegato sub A) alla presente deliberazione, il quale è stato redatto per le partecipazioni più sopra dettagliate, in attuazione dell'art. 20 del TUSP;

Dato atto che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021 - l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2019, e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo. In sintesi, attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica, sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

Accertato che la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni per il Comune di Colognola ai Colli ha dato esito negativo, non avendo l'Ente propri rappresentanti presso organi di governo, società o enti;

Preso atto, inoltre, della Relazione sullo stato di attuazione delle misure disposte con precedente Piano, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2021, allegato sub B) alla presente deliberazione, redatta conformemente a quanto disposto dall'art. 20, comma 4 del D.lgs. n. 175/2016 e sulla base delle linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e Finanze;


Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 in considerazione della scadenza prevista dalla normativa vigente per la sua approvazione;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, i quali sottoscritti digitalmente a norma di legge, sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante, formale e sostanziale;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e s.m.i.;



PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano di razionalizzazione 2022 delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Colognola ai Colli al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub A);
- 2) di confermare, pertanto, il mantenimento delle partecipazioni dirette detenute dal Comune di Colognola ai Colli in Uniservizi Spa, in Uni.Co.G.E. S.r.l, in Acque Veronesi S.c.a r.l., in Banca Popolare Etica S.C.p.A.;
- 3) di approvare, inoltre, la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021 delle partecipazioni detenute dal Comune di Colognola ai Colli al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub B);
- 4) di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere comunicato al Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, unitamente alle rilevazioni annuali di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo l'allegato sub C);
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione, di I livello "Enti / Organismi partecipati, sottosezione di II livello "Società partecipate";
- 6) di dare mandato al Responsabile dell'area competente ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione della presente deliberazione.-

* * * * *

Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato che fa parte integrante del presente atto;

Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in precedenza, sig.ri:

- Verzini Andrea (maggioranza)
- Marchi Andrea (maggioranza)
- Zambaldo Antonio (minoranza)


Con:

voti favorevoli: n. 10 (dieci: Piubello G., Nogara, Piubello S., Martelletto, Marchesini, Verzini, Marchi, Caliaro, Cucchetto, Zambaldo) espressi per alzata di mano;

voti contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti, n. 10 (dieci) Consiglieri votanti, n. 13 (tredici) assegnati e 13 (tredici) in carica



DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli: n. 10 (dieci: Piubello G., Nogara, Piubello S., Martelletto, Marchesini, Verzini, Marchi, Caliaro, Cucchetto, Zambaldo) espressi per alzata di mano;

voti contrari: nessuno;


astenuti: nessuno;

su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti, n. 10 (dieci) Consiglieri votanti, n. 13 (tredici) assegnati e 13 (tredici) in carica

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, i sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

* * * * *



ALLEGATO SUB A) DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 28/12/2022

Il Sindaco dà atto che con questa delibera non ci sono variazioni con riguardo alle partecipazioni detenute dal comune di Colognola ai Colli e quindi le stesse rimangono invariate.

Il Sindaco apre alla discussione chiedendo se vi sono interventi.

Chiede di intervenire il Consigliere Zambaldo Antonio il quale chiede quanto segue: "una domanda, mi ricordo che a fine luglio era stato approvato il patto di sindacato, volevo sapere se era stato sottoscritto con tutti gli altri comuni".

Risponde il Sindaco: "sì siamo stati all'assemblea proprio la settimana scorsa e in realtà lo firmeremo nella prossima assemblea".


Il Consigliere Zambaldo interviene: "io ho una notizia, perciò chiedevo, mi risulta che Colognola, non so in che modo e per quale motivo, sia stato approvato un documento che non è uguale a quello degli altri comuni. Risulta questo?"

Interviene, in risposta, il Sindaco affermando quanto segue: "infatti, torneremo in consiglio per l'approvazione dei patti e poi li firmeremo in assemblea".

Interviene il Consigliere Zambaldo: "bene. Era solo per avere la situazione. Al di là che noi abbiamo sempre espresso come gruppo la volontà di mantenimento della società Uni.Co.Ge. che noi riteniamo un asset importante, sia da un punto di vista economico ma anche perché ci dà la possibilità potendo intervenire su questa società anche su interventi di carattere sociale che in questi anni penso sia stata utile".

Interviene il Sindaco: "oltre al sociale, nell'ultima assemblea ci hanno illustrato quelle che saranno le prospettive di comunità energetica e pertanto io credo che siamo ad un buon punto anche per la firma dei patti".

Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi. Atteso che non ci sono altri interventi, il Sindaco dispone che si passi a votazione.



PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione sullo stato di attuazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.-

Regolarita' tecnica

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO**
a norma del D.Lgs. n. 267/2000


Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
PELOSO ELISABETTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione sullo stato di attuazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.-

Regolarita' contabile

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO**
a norma del D.Lgs. n. 267/2000


Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile.-

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
PELOSO ELISABETTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 51 del 28-12-2022

OGGETTO: **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione sullo stato di attuazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.-**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto è conforme all'originale e pubblicata all'albo pretorio online del Comune dal 16-01-2023 al 31-01-2023 con numero di registrazione 28.-

Dalla Sede Comunale 16-01-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

nominativo indicato nel certificato di firma digitale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 51 del 28-12-2022

OGGETTO: **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione sullo stato di attuazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.-**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-01-2023 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Dalla Sede Comunale li 26-01-2023

IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITÀ

nominativo indicato nel certificato di firma digitale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate